

REGOLAMENTO (CE) N. 1948/2003 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2003

recante deroga e modifica al regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda i titoli di esportazione e le restituzioni all'esportazione di formaggi a destinazione della Croazia e della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) Per consentire l'adozione di misure particolari, che variano in funzione della destinazione, l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/2003⁽⁴⁾, prevede che, per le esportazioni di formaggi, i titoli di esportazione siano rilasciati per una sola zona di destinazione e siano validi unicamente per i paesi compresi in tale zona.

(2) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, la Croazia figura tra i paesi di destinazione appartenenti alla zona I. Al fine di stabilizzare i flussi commerciali verso questo paese per quanto riguarda i formaggi, il regolamento (CE) n. 951/2003 della Commissione⁽⁵⁾ ha istituito misure specifiche che prevedono, in particolare, una limitazione della durata di validità dei titoli di esportazione. Per meglio seguire l'andamento del mercato in questione, è opportuno istituire una zona distinta per la Croazia, in modo da consentire l'adozione di misure particolari per tale destinazione. Inoltre, per non pregiudicare l'efficacia di tali misure, conviene limitare la validità dei titoli di esportazione che saranno rilasciati a destinazione della Croazia.

(3) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, la Russia figura tra i paesi di destinazione appartenenti alla zona VI. Tenuto conto dell'evoluzione delle esportazioni e delle domande di titoli di esportazione di formaggi verso la Russia, è opportuno istituire una zona distinta per tale paese al fine di consentire l'adozione di misure particolari differenziate per tale destinazione.

(4) Occorre modificare il regolamento (CE) n. 174/1999 e derogare di conseguenza a tale regolamento, nonché abrogare il regolamento (CE) n. 951/2003.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 15 del regolamento (CE) n. 174/1999, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Ai fini del paragrafo 1 sono definite le zone seguenti:

- a) zona I: i codici di destinazione 070, 091 e da 093 a 096 (incluso);
- b) zona II: il codice di destinazione 092;
- c) zona III: il codice di destinazione 400;
- d) zona IV: il codice di destinazione 075;
- e) zona VI: tutti gli altri codici di destinazione.»

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 174/1999, la validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, rilasciati dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2003 per i prodotti del codice C 0406 a destinazione della Croazia, scade il 31 dicembre 2003.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 951/2003 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 2 e 3 sono applicabili a decorrere dal 1° dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 5.8.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 82.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
